

**Allegato "A"**

**REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLA  
PROVINCIA DI GROSSETO**

Approvato con D.P.C. nr. 71 del 15/12/2014

**Art. 1**  
**Istituzione**

1. E' formalmente istituita, presso la "Direzione Generale", l'Avvocatura dell'Amministrazione provinciale.

**Art. 2**  
**Compiti**

1. Spettano all'Avvocatura provinciale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione provinciale sia nelle cause attive che passive, nonché le attività di consulenza diverse dallo *ius postulandi*. Spettano altresì all'Avvocatura Provinciale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza sia nelle procedure di conciliazione che nei procedimenti arbitrali.

2. L'Avvocatura provinciale patrocina e difende, altresì, il Presidente, i membri dell'Assemblea dei Sindaci o del Consiglio ed i dipendenti provinciali, nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista alcuna ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia. Restano escluse le ipotesi disciplinate dall'art. 15 del presente Regolamento.

3. L'Avvocatura provinciale, previa stipula di apposita convenzione nella quale sono disciplinati i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, può patrocinare e difendere, altre Amministrazioni, Enti o società costituite e/o partecipate e controllate direttamente dalla Provincia, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia stessa. L'Avvocatura Provinciale potrà fornire altresì ai soggetti convenzionati attività di consulenza, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza sia nelle procedure di conciliazione che nei procedimenti arbitrali.

**Art. 3**  
**Specifiche delle ulteriori attività**

1. Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocatura provinciale svolge altresì attività di consulenza legale agli organi istituzionali ed agli uffici dell'Ente con la formulazione di pareri.

2. L'atto di incarico definisce modalità e attribuzioni, anche con riferimento a quanto previsto dal presente regolamento.

3. L'Avvocatura provinciale inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia, transazione di giudizi.

4. Su richiesta dell'Organo competente, del Segretario Generale, del Direttore Generale ovvero dei singoli Dirigenti l'Avvocatura provinciale:

- predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione degli Uffici interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione;

- suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgenza di una lite;

- recupera i crediti vantati dall'Amministrazione provinciale, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale scopo, devono fornire tutta l'adeguata documentazione nei termini stabiliti dall'Avvocatura Provinciale.

**Art. 4**  
**Rapporti con gli Uffici**

1. Gli uffici dell'Amministrazione provinciale sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio. In difetto, l'Avvocatura segnala formalmente l'inadempienza al dirigente competente ed al Direttore Generale/Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.

3. Gli Uffici sono altresì tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

**Art. 5**  
**Avvocati del libero Foro**

1. Possono essere conferiti mandati *ad litem* ad un avvocato o, congiuntamente, a più avvocati esterni, in caso di eccessivo carico di lavoro degli avvocati dell'ente o in caso di necessità rilevata dal dirigente competente, in ordine a determinate materie o specializzazioni, a fronte di particolari complessità della singola controversia o quando siano coinvolti amministratori o dipendenti della Provincia con stretto e diretto rapporto di conoscenza o colleganza con gli Avvocati dell'Ente.

2. L'organo competente al conferimento del mandato/procura alle liti, per la Provincia di Grosseto, è il Presidente della Provincia, previo specifico atto di incarico adottato, se trattasi di atto di natura politica, dall'organo competente individuato dallo Statuto, conformemente a quanto disposto dalla L. nr. 56/2014 oppure, se trattasi di atti di natura gestionale, dal Dirigente competente dell'Ente.

#### **Art. 6**

##### **Pratica forense**

1. E' consentito lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura provinciale, ai fini di quanto previsto dall'art. 41, della L. 247/2012.
2. Tenuto conto che la suddetta attività, esercitata in forma gratuita, produce risultati di notevole utilità anche per l'Amministrazione Provinciale, viene riconosciuto al praticante un rimborso corrispondente alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
3. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per l'ammissione agli esami di Stato.

#### **Art. 7**

##### **Atti sottratti all'accesso**

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
  - atti defensionali e relative consulenze tecniche;
  - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sono altresì sottratti all'accesso i documenti individuati dal Regolamento per l'accesso partecipativo e conoscitivo dell'Ente.

#### **Art. 8**

##### **Composizione e Responsabile dell'Avvocatura provinciale**

1. Dell'Avvocatura possono far parte i dipendenti provinciali in possesso della categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale, iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Grosseto, ai sensi dell'art. 23 della L. 31-12-2012 n. 247, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione provinciale.
2. La responsabilità dell'Avvocatura provinciale è affidata, in via di coordinamento, al Segretario Generale/Direttore Generale della Provincia nella sua qualità di dirigente ed in conformità alle scelte effettuate dall'amministrazione con l'approvazione della macrostruttura.
3. Suddetto dirigente coordina l'attività dell'Avvocatura, salvaguardando l'autonomia e l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale di ciascun avvocato. In conformità al comma 5 dell'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, l'assegnazione ad ogni avvocato degli affari consultivi e contenziosi avviene mediante l'utilizzo di sistemi informatici, secondo una distribuzione decisa in via di autorganizzazione dagli avvocati stessi e secondo le necessità di ufficio, tenuto conto delle eventuali specializzazioni professionali presenti. [1]. Gli avvocati relazionano periodicamente al dirigente sullo stato delle pratiche così assegnate.
4. L'Avvocatura provinciale è dotata di un numero adeguato di personale amministrativo per lo svolgimento delle attività non professionali di competenza dell'Avvocatura stessa.
5. Il Dirigente dell'Avvocatura provinciale rendiconta, nell'ambito degli strumenti di programmazione e relativamente alla performance, l'attività svolta dagli avvocati sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento e nel rispetto degli indicatori individuati nel PEG/PDO e nel Piano delle Performances.

---

[1] Nota di lettura: la scelta di attribuire le attività connesse alla Responsabilità di cui l'articolo 23 della L.247/2012 agli avvocati, in via di autoorganizzazione, tiene conto delle caratteristiche peculiari dell'Avvocatura provinciale che è strutturata con un numero limitato di avvocati. Si ritiene cioè che l'articolo 23 della L.247/2012 è strutturato per organizzazioni più complesse in cui è necessario individuare tra gli avvocati un responsabile. La scelta operata in questa sede regolamentare intende uniformarsi a tale disposizione attribuendo tuttavia a ciascun avvocato la responsabilità per le cause singolarmente assegnate, pur sempre sotto la supervisione ed il controllo del Direttore Generale - dirigente.

## **Art. 9**

### **Compensi, valutazione e performances**

1. In caso di sentenza favorevole all'Ente spettano agli avvocati incaricati dell'assistenza in giudizio, i compensi professionali previsti dall'art. 9, del D.L. 24.06.2014 n.90, convertito con modificazioni nella L. 11.08.2014 n.114, in misura corrispondente ai parametri definiti per la liquidazione dei compensi professionali dal D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55 in conformità al citato art.9 del D.L. n.90/2014 convertito in L. 114/2014.

2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti dell'Amministrazione provinciale in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che, oltre a tener conto della puntualità negli adempimenti processuali siano riconducibili alla quantità del lavoro svolto (numero cause affidate), tipologia delle cause (cause seriali) e della qualità del lavoro assegnato (in termini di complessità), in conformità alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, dell'art.9, del D.L. n.90 del 24.06.2014 convertito con L.11.08.2014 n. 114 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7, del medesimo decreto. La parte non distribuita delle suddette somme è a disposizione nel bilancio dell'amministrazione.

Le attività professionali svolte dagli avvocati saranno valutate sulla base degli obiettivi e degli indicatori previsti nei documenti di programmazione dell'Ente e nel Piano delle Performances, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- b) puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente;
- c) cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;
- d) rispetto delle direttive dell'Amministrazione richiedente in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attività istituzionali.

Le verifiche del rendimento individuale, connesse allo svolgimento dell'attività di ciascun avvocato saranno effettuate dal Direttore Generale, responsabile dell'Ufficio Avvocatura, con cadenza semestrale. Nelle ipotesi in cui esse rilevino elementi negativi di valutazione del rendimento tali da incidere sulla ripartizione dei compensi di cui al presente articolo (ai sensi del comma 4, dell'art. 9, del d.l. n. 90/2014) vengono richiesti all'avvocato adeguati chiarimenti che devono esser resi nei dieci giorni successivi.

3. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione, dopo sentenza favorevole all'amministrazione provinciale, agli avvocati sono corrisposti compensi professionali nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio e comunque non superiori allo stanziamento corrispondente a quello dell'anno 2013.

4. Nelle ipotesi di cause seriali, nel caso di controversie contestualmente promosse da o nei confronti di soggetti diversi e che coinvolgano le medesime questioni di fatto e di diritto, i compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Ente dovranno essere calcolati in misura pari alla metà dei minimi tariffari dovuti per una sola controversia aumentati del 10 % per ciascuna delle ulteriori cause.

5. I compensi professionali di cui sopra sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

6. In caso di incarico congiunto con professionisti esterni, gli importi di cui ai commi precedenti sono ridotti del settanta per cento. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

7. Per sentenza favorevole all'Ente si intende qualunque provvedimento giurisdizionale ovvero stragiudiziale, quali sentenza, ordinanza, decreto, lodo arbitrale, che concluda la controversia con esito sostanzialmente positivo per l'Amministrazione o qualunque provvedimento che lasci inalterato il provvedimento amministrativo, decisioni favorevoli anche non di merito, estinzione del giudizio per abbandono/rinuncia della controparte, transazioni giudiziali favorevoli in termini di risparmi di spesa.

8. I servizi che l'Avvocatura presta in via convenzionata a favore di altre Amministrazioni, Enti o società partecipate come specificate al precedente art. 2, soggiacciono, per la determinazione dei compensi valutazione e performance, alla particolare disciplina convenzionata a cui pertanto si rimanda.

## **Art. 10**

### **Orario di lavoro e di servizio**

1. Gli avvocati dell'Ente sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro e di servizio, nonché di quanto disposto in tale ambito dalla CCNL e dai Regolamenti adottati dall'Ente, tenendo conto della particolarità della prestazione svolta che richiede l'orario di servizio flessibile.

## **Art. 11**

### **Fondi destinati al compenso incentivante del personale amministrativo**

1. In caso di stipula di convenzioni a titolo oneroso con soggetti pubblici dirette a garantire ai medesimi consulenze e assistenza legale, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL 1999, così come modificato dall'articolo 4 del CCNL 2001, potranno essere aumentate le risorse del fondo per la produttività anche ai fini della distribuzione al personale amministrativo facente parte dell'Avvocatura provinciale secondo criteri da determinarsi con successivo atto dirigenziale.
2. In base all'articolo 9 del presente Regolamento, sarà possibile inoltre riconoscere compensi accessori al personale amministrativo dell'Avvocatura provinciale, che contribuisce direttamente alla redazione degli atti processuali e connessi e/o alla partecipazione in udienza, qualora non sia prevista la c.d. difesa tecnica, per l'attività svolta in favore dell'Ente mediante la costituzione di un apposito fondo in cui possono confluire parte delle propine spettanti agli avvocati dell'Ente, nella misura determinata annualmente ed in modo collegiale dagli avvocati dell'Ente.

## **Art. 12**

### **Incompatibilità ed inconfiribilità**

1. Ferma restando l'applicazione delle incompatibilità e le ipotesi di conflitto di interessi previste per tutti i dipendenti degli Enti locali, si applicano agli avvocati provinciali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 247/2012 (vedi anche D.P.R. 31.12.1993 n. 584) recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.
2. Si applicano, inoltre, le norme previste dal D.P.R. nr. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", le disposizioni di cui al D.Lgs. 8.04.2013 n. 39, in materia di incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e le disposizioni previste dai Regolamenti dell'Ente, oltre alle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge professionale forense di cui alla L. nr. 247/2012.

## **Art. 13**

### **Procedura per l'attivazione della copertura assicurativa**

1. Gli avvocati dell'Avvocatura provinciale provvedono tempestivamente a comunicare all'Ufficio competente le richieste risarcitorie avanzate, e/o da cui possa derivare qualunque danno erariale o amministrativo alla Provincia, in qualsiasi forma proposta, al fine di attivare la copertura assicurativa e legale dell'Ente.

## **Art. 14**

### **Pagamento spese di iscrizione all'albo professionale**

1. La Provincia, nel proprio esclusivo interesse, sostiene, per l'esercizio della difesa dell'Ente innanzi alle Autorità giurisdizionali, le spese di iscrizione all'Albo speciale degli avvocati degli enti pubblici e quelle previste per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori.

## **Art. 15**

### **Patrocinio legale dei dipendenti**

1. La Provincia, a norma dell'art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14.09.2000 per il personale non dirigente degli enti locali, ed a norma dell'art. 12 del CCNL del 12.02.2002 per il personale dirigente, anche a tutela dei propri interessi, ove sia aperto un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un potenziale conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. Tale legale è individuabile in un avvocato dell'Ente, a norma del presente Regolamento, salva diversa determinazione motivata da specifiche esigenze di difesa o da specifiche competenze o da altre cause adeguatamente motivate.
3. La presente disposizione non si applica qualora il dipendente disponga di una copertura assicurativa fornita e compartecipata dall'Ente comprensiva della tutela legale per l'esercizio delle funzioni assegnate.

## **Art. 16**

### **Trasparenza**

1. In riferimento all'art. 4 del D. Lgs. 33/2013 l'Avvocatura Provinciale provvederà ad inserire in una specifica sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente", sul sito web della Provincia di Grosseto, gli atti di propria competenza nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari identificati come segue:

a) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

b) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Conseguentemente in caso di atti contenenti dati sensibili e/o giudiziari, gli stessi saranno pubblicati utilizzando gli *omissis*.

2. Il Responsabile dell'Anticorruzione nomina il Referente in uno degli avvocati assegnati all'avvocatura provinciale secondo criteri definiti nel Piano provinciale per l'anticorruzione e la trasparenza secondo un criterio di rotazione biennale.

## **Art. 17**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito della Provincia di Grosseto nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.